Civile Ord. Sez. L Num. 18163 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: PAGETTA ANTONELLA
Data pubblicazione: 10/07/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 10227-2016 proposto da:

TRENITALIA S.P.A. C.F. 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2018

1169

MURGIA SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORABITO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE TOMMASINI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4339/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2015 r.g.n. 6156/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato

1. Che con sentenza n. 4339/2015 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato da Trenitalia s.p.a. a Sebastiano Murgia con lettera del 6 aprile 2010;

1.1. che, per quel che ancora rileva, la Corte di merito, sul presupposto che la contestazione disciplinare non aveva addebitato al lavoratore un comportamento doloso consistente nella consegna del proprio badge ad altro soggetto compiacente per la timbratura del proprio cartellino al fine di attestare falsamente la presenza sul luogo di lavoro ma una assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, ha ritenuto non proporzionata all'addebito così ricostruito la sanzione espulsiva irrogata dalla società; ha considerato, infatti, che, a tal fine, non risultava applicabile il disposto dell'art. 59 lett. m) c.c.n.l., che punisce con il licenziamento senza preavviso fatti e atti dolosi commessi in occasione del rapporto di lavoro, e neppure utilizzabile in via comparativa il riferimento alle ulteriori condotte sanzionate allo stesso modo dalla norma collettiva le quali riguardavano situazioni di gravità tale da integrare reato o seri pregiudizi a terzi o all'azienda; a tali ipotesi non era riconducibile l'assenza ingiustificata della durata di un'ora e mezza, punita dalla norma pattizia con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a tre giorni, previsione che impediva di configurare i presupposti del giustificato motivo soggettivo di licenziamento prospettato in via subordinata dalla società; infine, a sostegno del difetto di proporzionalità occorreva considerare l'assenza di precedenti disciplinari del Murgia in quasi trentacinque anni di servizio

1.2. che il giudice di appello ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata ammissione delle prove orali e assorbita la doglianza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

relativa alla domanda riconvenzionale spiegata dal Murgia intesa all'accertamento della illegittimità del licenziamento;

2. che per la cassazione della decisione propone ricorso Trenitalia s.p.a. sulla base di cinque motivi; la parte intimata resiste con tempestivo controricorso;

3. che il PG ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

4. che entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 .1. bis cod. proc. civ.;

Considerato

1. che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. Si addebita alla sentenza di appello di avere, in sintesi, esaminato fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto di contestazione disciplinare, come evincibile dall'esame del ricorso in appello e dalle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata laddove vengono ricostruiti i motivi di gravame appello;

2. che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. denunziandosi la errata interpretazione del contenuto della lettera di contestazione alla stregua della quale il fatto oggetto di addebito andava ravvisato nella falsa attestazione di presenza in ufficio e non, come invece ritenuto, nella assenza ingiustificata;

3. che con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del principio di immutabilità dell'addebito oggetto di contestazione disciplinare sancito dall'art. 7 Legge n. 20/05/1970 n. 300 cit.; si assume che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, la società Trenitalia, in sede giudiziale, non aveva proceduto ad alcuna modifica dei fatti oggetto di addebito inizialmente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contestati, modifica peraltro neppure evidenziata mediante indicazione delle circostanze ulteriore che avrebbero alterato i termini della originaria contestazione;

4. che con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.; si censura la decisione per avere ricondotto la ipotesi contestata a quella dell'assenza ingiustificata (allontanamento successivo alla prima timbratura) laddove ciò era stato escluso dalla istruttoria espletata in primo grado;

5. che con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 2119 cod. civ. ovvero, in subordine, dell'art. 3 Legge 15/07/1966 n. 604, in ordine alla sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento; si assume l'errore del giudice di appello nel presupporre nel nostro ordinamento la vigenza del principio secondo il quale la valutazione di proporzionalità sarebbe necessariamente ancorata alla esistenza di corrispondente previsione, nel codice disciplinare, della sanzione in concreto irrogata quale conseguenza dello specifico inadempimento oggetto di contestazione; si evidenzia, infatti, che la gravità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della condotta ed il carattere doloso dell'inadempimento ascritto al Murgia, costituito dall'avere falsamente attestato la propria presenza in ufficio, erano idonei a determinare la lesione del vincolo fiduciario giustificando l''irrogazione della sanzione espulsiva, a prescindere dalla espressa previsione in tal senso nella norma pattizia;

6. che il primo motivo di ricorso, inteso a denunziare il vizio di extra e ultrapetizione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di autosufficienza; invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ove si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell'art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

un'ipotesi di *error in procedendo* per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio *per relationem* agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi. (04/07/2014, n. 15367; Cass. 14/10/2010, n. 21226; Cass. 19/03/2007, n. 6361); parte ricorrente non ha osservato gli oneri prescritti al fine della valida censura della decisione atteso che nel ricorso per cassazione non è riprodotto il contenuto del ricorso in appello (solo richiamato *per relationem*), come, invece, prescritto, al fine di consentire la verifica della fondatezza della censura articolata, incentrata sull'assunto che la ricostruzione delle condotte oggetto di addebito operata dal giudice di primo grado non era stata investita con specifico motivo di gravame;

7. che il secondo motivo di ricorso è infondato; premesso che le regole ermeneutiche dettate per i contratti dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. sono applicabili, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 1324 dello stesso codice, anche agli atti unilaterali, e, pertanto, per quel che qui rileva, vanno rispettate anche in tema d'interpretazione della lettera di contestazione dell'addebito al lavoratore al fine della individuazione delle circostanze effettivamente poste a base del licenziamento intimato dal datore di lavoro (Cass. 03/06/1982 n. 347), si osserva che secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. 03/09/2010 n. 19044; Cass. 12/07/2007 n. 15604, in motivazione; Cass. 22/02/2007 n. 4178) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell' interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. 14318 *del* 06/06/2013, 23635 *del* 22/11/2010);

7.1. che nel caso di specie, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 1362 cod. civ., si rileva che parte ricorrente non chiarisce in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che modo il giudice di merito abbia tradito la intenzione della società e, soprattutto, non chiarisce perché la interpretazione propugnata si palesava come l'unica rispondente al criterio di cui all'art. 1362 cod. civ.; vero è che la lettera di contestazione presentava un contenuto essenzialmente descrittivo dei fatti oggetto di addebito, dei quali si limitava a sottolineare la gravità, senza ulteriormente qualificarli in relazione alle possibili ipotesi di illecito alle quali gli stessi si prestavano, in astratto, ad essere ricondotti. Le precipue caratteristiche della lettera di contestazione e la circostanza che nella stessa vengono evocate una pluralità di condotte poste in essere dal dipendente senza precisarne lo specifico rilievo disciplinare mediante la indicazione della regola asseritamente violata, fanno sì che il relativo contenuto si presti oggettivamente ad una pluralità di possibili interpretazioni del <<fatto>> che in concreto la società ha inteso addebitare al dipendente. In tale contesto, la interpretazione del giudice di appello secondo il quale tale << fatto>> deve essere ricondotto all'ambito dell'assenza ingiustificata e non alla falsa attestazione di presenza in ufficio, realizzata mediante timbratura fatta effettuare da altro soggetto al quale era stato consegnato il relativo cartellino, si configura come senz'altro plausibile e congrua e si sottrae, pertanto, alle critiche articolate;

8. che il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché inconferente rispetto alle effettive ragioni del *decisum* . Il richiamo del giudice di appello, invero non espresso in termini agevolmente comprensibili, al principio di immutabilità della contestazione, nell'economia della motivazione, costituisce mera argomentazione destinata a ulteriormente suffragare la interpretazione della lettera di contestazione fatta propria dalla sentenza impugnata; su tale interpretazione, si evidenzia, non possono influire la giurisprudenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in tema di truffa e timbratura da parte di altri del cartellino marcatempo, al fine di trarne un ingiusto profitto;

9. che il quarto motivo di ricorso è inammissibile ; si premette che parte ricorrente, pur formalmente denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nella illustrazione del motivo non deduce, né tantomeno dimostra con riguardo allo svolgersi della vicenda processuale, che la sentenza impugnata è frutto della non corretta applicazione della regola sulla distribuzione dell'onere probatorio; le critiche articolate, infatti, si incentrano sulla ricostruzione fattuale alla base della decisione e, quindi, implicando la erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, ineriscono alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (Cass. 13/10/2017 n. 24155; Cass. 30/12/2015 n. 26110). La modalità di deduzione di tale vizio non risulta, tuttavia, in concreto, coerente con l'attuale configurazione del mezzo di cui all'art. 360 comma 1 n. 5, risultando in tal senso assorbente il rilievo della mancata individuazione del fatto storico, di rilevanza decisiva, oggetto di discussione tra le parti, che avrebbe viziato la ricostruzione fattuale della vicenda .

10. che il quinto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza con le reali ragioni del *decisum* . Il motivo muove dall'errato presupposto che la sentenza impugnata abbia ritenuto vincolante, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione, la circostanza che la condotta addebitata fosse espressamente contemplata dal codice disciplinare. Tale assunto è destituito di fondamento in quanto il riferimento alle ipotesi di rilievo disciplinare punite dalle previsioni collettive con la sanzione espulsiva è stato nella economia della motivazione utilizzato quale mero parametro al quale ancorare la valutazione di proporzionalità, come reso palese dal

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

riferimento " in termini comparativi" alle ulteriori ipotesi elencate dalla norma collettiva e sanzionate con il licenziamento per giusta causa. La sentenza impugnata risulta, quindi, conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. 12/02/2016 n. 2830; Cass. 17/06/2004 n. 11369);

11. che a tanto consegue il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente alle spese del presente giudizio;

12. che la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 *quater,* d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater,* del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma *1 bis* dello stesso art.13.

Roma, 20 marzo 2018

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione [redacted] LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale